



Newsalert #ESG Environmental, social and governance

Finanza sostenibile: il nuovo pacchetto di misure della Commissione UE

I Introduzione

Il 13 giugno 2023, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo pacchetto di misure per sviluppare e rafforzare ulteriormente il quadro normativo della finanza sostenibile dell'UE, con l'obiettivo di garantire che questo risponda ai bisogni delle imprese che vogliono investire nella loro transizione verso la sostenibilità, facilitandone l'uso.

Nello specifico, il pacchetto pubblicato dalla Commissione si compone di:

- una [Comunicazione](#), che, nel fungere da introduzione al pacchetto di misure, spiega come la Commissione intenda incoraggiare ulteriori investimenti in attività sostenibili, illustrando le iniziative da adottarsi per sviluppare e perfezionare il quadro normativo per la finanza sostenibile. In particolare, la Commissione conferma che nell'autunno del 2023 procederà a una consultazione per valutare l'attuazione del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (*Sustainable Finance Disclosure Regulation* - SFDR). Inoltre, nel [documento di accompagnamento della Comunicazione sul miglioramento dell'usabilità della tassonomia dell'UE e del quadro generale della finanza sostenibile dell'UE](#), la Commissione anticipa, *inter alia*, che entro la fine del 2023 adotterà un altro documento di orientamento sul Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro

normativo che favorisca gli investimenti sostenibili (Regolamento Tassonomia) che si concentrerà sugli obblighi di rendicontazione per l'allineamento della tassonomia per le imprese finanziarie che sono tenute a comunicare il loro *green asset ratio* (GAR) e altri indicatori chiave di *performance* (KPI) a partire dal 1° gennaio 2024;

- una bozza di [Raccomandazione sul finanziamento della transizione](#), che intende fornire alle imprese e al settore finanziario orientamenti ed esempi pratici che mostrino come usare su base volontaria i vari strumenti del quadro normativo per la finanza sostenibile per dirigere gli investimenti nella transizione e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale;
- una [proposta di regolamento relativo alle attività di rating ambientali, sociali e di governance \(ESG\)](#), che mira a migliorare l'affidabilità e la trasparenza delle attività dei *rating provider* mediante l'introduzione di principi organizzativi, regole uniformi e chiare sulla prevenzione dei conflitti di interesse a livello di fornitori di *rating* ESG e la vigilanza dell'ESMA;
- due atti delegati del Regolamento Tassonomia, di cui:
 - o il primo introduce una nuova serie di criteri della tassonomia UE per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali non climatici; e
 - o il secondo apporta modifiche all'[Atto delegato Clima](#) per aggiungervi attività economiche finora non contemplate che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nella presente *newsletter*, si illustrano sinteticamente i punti più importanti della proposta di regolamento sulle attività di *rating* ESG e degli atti delegati della tassonomia che, una volta pienamente applicabili, andranno a integrare il quadro normativo per la finanza sostenibile dell'UE¹.

II ESG rating provider: la proposta di regolamento

La proposta di regolamento della Commissione, che è stata preceduta da una consultazione nell'aprile del 2022 e dalla pubblicazione di una relazione di sintesi degli esiti della consultazione nell'agosto del 2022, mira a migliorare

¹ In merito alla costruzione del *framework* normativo in materia di finanza sostenibile, si segnala che il 24 maggio 2023 è stato approvato il testo dell'accordo interistituzionale raggiunto dai negoziatori UE nel mese di febbraio 2023 sulla proposta di regolamento relativa allo *European Green Bond Standard*. La data indicativamente prevista nella [scheda legislativa del provvedimento](#) per l'approvazione in plenaria da parte del Parlamento UE è il 2 ottobre 2023.

CHIOMENTI

l'affidabilità, la comparabilità e la trasparenza dei *rating* ESG attribuiti da ciascun fornitore di *rating* ESG ed a consentire agli investitori di assumere decisioni di investimento più informate in materia di investimenti sostenibili.

Attualmente, infatti, l'attività di fornitura di *rating* ESG o di prodotti analoghi (come dati o ricerche) non è regolamentata a livello europeo; pertanto l'esercizio di questa attività non richiede alcun requisito di autorizzazione e non è sottoposta a vigilanza.

Con la proposta di regolamento in oggetto, che dovrà ora essere esaminata dal Parlamento UE e dal Consiglio, si prevede che i fornitori di *rating* ESG con sede nell'UE dovranno invece essere autorizzati dall'ESMA e, dopo l'autorizzazione, essere soggetti ad una vigilanza continua da parte della medesima Autorità. La proposta impone, inoltre, ai fornitori di *rating* ESG una serie di requisiti relativi alla loro organizzazione interna, alle informazioni sulle metodologie e ai meccanismi volti a risolvere i relativi conflitti di interesse.

In particolare:

ambito di applicazione

la proposta di regolamento si applica ai *rating* ESG emessi da fornitori di *rating* ESG che operano nell'UE e che sono comunicati pubblicamente o distribuiti alle imprese finanziarie regolamentate nell'UE, alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva relativa ai bilanci di esercizio e consolidati (2013/34/UE) e alle autorità pubbliche dell'UE o degli Stati membri;

condizioni per la fornitura di *rating* ESG

la proposta contiene disposizioni relative a: (i) il processo di autorizzazione dei fornitori di *rating* ESG da parte dell'ESMA; (ii) i meccanismi che consentono, in determinate circostanze, la fornitura di *rating* ESG nell'UE da parte di fornitori di paesi terzi; (iii) la tenuta di un registro di tutti i fornitori di *rating* ESG autorizzati da parte dell'ESMA;

requisiti organizzativi e processi relativi alla *governance*

la proposta di regolamento detta una serie di principi generali in materia organizzativa e di *governance*, tra cui: (i) l'obbligo di utilizzare metodologie di *rating* rigorose, sistematiche, obiettive e soggette a convalida; (ii) la separazione delle attività di *rating* ESG da altre attività, tra cui la fornitura di attività di consulenza, l'emissione di *rating* ESG e lo sviluppo di *benchmark*. La proposta di regolamento consente all'ESMA di esentare dai requisiti di *governance* i fornitori di *rating* ESG di dimensioni più piccole, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni;

CHIOMENTI

indipendenza e conflitti di interesse e requisiti di trasparenza

le nuove norme introducono requisiti organizzativi che garantiscono la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interesse, nonché previsioni sulla gestione di potenziali conflitti di interesse da parte dei dipendenti e sulle commissioni applicate ai clienti, che devono essere eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi effettivi.

Per quanto riguarda la trasparenza, i fornitori di *rating* ESG dovranno comunicare al pubblico informazioni sulle metodologie, i modelli e le principali ipotesi di *rating* che tali fornitori utilizzano nei loro *rating* ESG. Informazioni più dettagliate dovranno essere fornite ai sottoscrittori dei *rating* ESG e alle entità valutate;

applicazione e disposizioni transitorie

il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicherà sei mesi dopo la sua pubblicazione. La proposta prevede inoltre il seguente regime transitorio:

i fornitori di *rating* ESG che forniscono i loro servizi alla data di entrata in vigore del regolamento sono tenuti a comunicare all'ESMA, entro tre mesi, se vogliono continuare a offrire i loro servizi e richiedere l'autorizzazione. In tal caso, dovranno richiedere l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di applicazione del regolamento;

i fornitori di *rating* ESG classificati come PMI possono richiedere l'autorizzazione entro ventiquattro mesi dalla data di applicazione del regolamento;

i nuovi operatori del mercato che siano classificati come PMI dovranno informare l'ESMA prima di iniziare a offrire i loro servizi e richiedere l'autorizzazione entro dodici mesi da tale notifica.

III

Gli Atti delegati della tassonomia

Nell'ambito del pacchetto presentato, la Commissione UE ha inoltre pubblicato [due regolamenti delegati](#) a completamento del quadro normativo UE sulla tassonomia che, nell'includere nuove attività economiche che coprono i sei obiettivi ambientali, e di conseguenza un maggior numero di settori economici e imprese, mirano a migliorare la fruibilità della tassonomia e la sua capacità di incrementare gli investimenti sostenibili nell'UE.

Come anticipato nell'introduzione, si tratta di due regolamenti delegati, adottati all'esito di un periodo di consultazione compreso tra il 5 aprile e il 3 maggio 2023, e in particolare, di:

CHIOMENTI

- un atto delegato sulla tassonomia ambientale, che introduce una nuova serie di *technical screening criteria* (TSC) della tassonomia UE – basati in larga misura sulle raccomandazioni fornite dalla Piattaforma sulla finanza sostenibile pubblicate nel marzo e nel novembre del 2022 – per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali non climatici, che sono:
 - o uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - o transizione verso un'economia circolare;
 - o prevenzione e controllo dell'inquinamento;
 - o protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Detto atto delegato in materia di tassonomia ambientale è rivolto quindi ad attività economiche nei settori manifatturiero, approvvigionamento idrico, reti fognarie, gestione dei rifiuti e bonifica, edilizia, ingegneria civile, gestione del rischio di catastrofi, informazione e comunicazione, protezione e ripristino dell'ambiente e attività ricettive.

Per garantire chiarezza in merito agli obblighi di comunicazione per le nuove attività incluse, l'Atto delegato sulla tassonomia ambientale apporta inoltre modifiche all'[Atto delegato sulla disclosure](#):

- un atto delegato che apporta modifiche agli allegati I e II dell'[Atto delegato Clima](#) al fine di:
 - o aggiungere o integrare i TSC per la mitigazione dei cambiamenti climatici per alcune attività economiche nei settori dei trasporti e manifatturiero;
 - o aggiungere dei TSC per l'adattamento ai cambiamenti climatici per alcune attività economiche che sono adattate ai cambiamenti climatici o che consentono l'adattamento di altre attività economiche dei settori dell'acqua, delle costruzioni, della gestione del rischio di catastrofi, dell'informazione e della comunicazione e dei servizi professionali.

Gli atti delegati saranno trasmessi al Parlamento Europeo e al Consiglio, che dispongono di quattro mesi di tempo per esaminarli (con possibilità di proroga di altri due mesi). In assenza di obiezioni, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicheranno a partire da gennaio 2024.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti